

Novità fiscali del 10 ottobre 2011, attenzione alla scadenza PEC

Pubblicato il 10 ottobre 2011

no accertamento induttivo se il contribuente ritarda a consegnare i documenti contabili; ineducibilità dei costi fittizi poiché maggiori di quelli di mercato: sentenza della Cassazione; condono fiscale: non si decade dal beneficio se il contribuente non ha pagato qualche rata; confisca per equivalente sempre valida; IVA: rileva in luogo in cui ha sede l'attività; attenti ai movimenti bancari sui c/c dei parenti; UE approva il bonus assunzioni: via libera al credito d'imposta al Sud; a novembre la comunicazione della PEC al Registro Imprese; osservatorio sulle partite IVA: distribuzione delle nuove partite IVA - Anno 2011

Indice:

- 1) Niente accertamento induttivo se il contribuente ritarda a consegnare li documenti contabili**
- 2) Ineducibilità dei costi fittizi poiché maggiori di quelli di mercato: sentenza della Cassazione**
- 3) Condono fiscale: Non si decade dal beneficio se il contribuente non ha pagato qualche rata**
- 4) Confisca per equivalente sempre valida**
- 5) Iva: rileva in luogo in cui ha sede l'attività**
- 6) Attenti ai movimenti bancari sui c/c dei parenti**
- 7) La Ue approva il bonus assunzioni: via libera al credito d'imposta al Sud**
- 8) A novembre la comunicazione della PEC al Registro Imprese**
- 9) Osservatorio sulle partite IVA: Distribuzione delle nuove partite IVA - Anno 2011**

1) Niente accertamento induttivo se il contribuente ritarda a consegnare i documenti contabili

Anche se il contribuente ha ritardato di qualche mese a consegnare i documenti (questionari, scritture contabili, e così via) all'Amministrazione finanziaria, ai fini di verifica fiscale, non si può applicare l'accertamento induttivo.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 20461 del 06 ottobre 2011**, questa volta favorevole ai contribuenti.

Difatti, la Suprema Corte con tale decisione ha accolto il ricorso del contribuente che si opponeva ad un accertamento induttivo avviato dopo il ritardo di due mesi nel rispondere al questionario dell'ufficio e nel produrre i documenti richiesti.

In applicazione delle norme contenute nel D.P.R. n. 600/73, i giudici supremi hanno ritenuto che un leggero ritardo non può dare il via libera all'accertamento con il metodo induttivo.

Peraltro, è emerso che “dall’esame delle suddette norme si ricava che il legislatore, lungi dallo stabilire una sorta di automatismo, ha graduato le conseguenze in relazione al tipo di inadempimento del contribuente all’invito a produrre documenti e/o risposte a questionari, mettendo il solo totale inadempimento sullo stesso piano delle altre ipotesi previste dall’art. 39, 2° comma dpr 600/73, le quali tutte in tanto legittimano il ricorso al metodo induttivo in quanto, proprio nella loro gravità e specificità, sono caratterizzate dal fatto di impedire all’amministrazione di eseguire un accertamento analitico”.

Pertanto, il lieve ritardo da parte del contribuente nell’eseguire quanto richiestogli dall’ufficio (nel caso di specie, l’invito alla produzione è stato notificato il 24/11/2003 e la relativa esecuzione è del 5/1/2004), non può essere equiparata alle più gravi ipotesi previste e disciplinate dal legislatore nel secondo comma dell’art. 39 D.P.R. 600/73, particolarmente quando l’invito alla produzione dei documenti sia stato preceduto da altri due inviti regolarmente evasi dallo stesso contribuente (come è avvenuto nel caso di specie).

In definitiva, ha concluso la Cassazione, “il solo non grave ritardo da parte del contribuente nel riscontro a una richiesta di documenti da parte dell’ufficio, accompagnata dalla concessione del termine minimo di giorni 15, specie se già preceduta da altre richieste regolarmente evase, non legittima il ricorso al metodo di accertamento induttivo ex art. 39, co. 2° dpr 600/73”.

Infine, *dulcis in fundo*, l’Agenzia delle Entrate è stata condannata anche a pagare una parte delle spese del processo secondo il normale principio di soccombenza.

2) Indeducibilità dei costi fittizi poiché maggiori di quelli di mercato: Sentenza della Cassazione

Le imprese non possono dedurre i costi che, essendo superiori a quelli di mercato, sono stati etichettati, in sede di controllo fiscale, come fittizi.

Secondo la **Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 20451 del 06 ottobre 2011)** ciò avviene se la spesa iscritta a bilancio sia superiore al valore di mercato dei titoli acquistati quale definito dall’art. 9 del TUIR e se il sovrapprezzo non abbia la funzione di corrispettivo ma di finanziamento presumibilmente gratuito.

No ha alcun rilievo ha la circostanza che i titoli acquistati siano stati appostati al valore (fittizio) di acquisto, né che in tal modo la società cessionaria dei titoli non abbia potuto far valere la minusvalenza collegata alla riduzione di valore dei titoli in questione, né che la società potrà prima o poi far valere la minusvalenza corrispondente alla differenza tra il prezzo pagato e il minor valore di mercato (e anzi tale eventualità conferma ulteriormente l’illegittimità della deduzione del prezzo artificialmente gonfiato).

3) Condono fiscale: Non si decade dal beneficio se il contribuente non ha pagato qualche rata

Non è punibile il contribuente che abbia ommesso di versare la seconda rata delle imposte scaturenti da dichiarazione integrativa.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 20444 del 6 ottobre 2011.

Difatti, “in tema di condono fiscale e con riguardo al beneficio, accordato dall’art. 62-bis della legge 30 dicembre 1991. n. 413, della non applicazione delle sanzioni amministrative comminate per la violazione dell’obbligo di versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate, l’omesso pagamento, entro il termine prescritto, della seconda rata delle imposte o delle ritenute anzidette, dopo il regolare pagamento della prima, non determina la decadenza totale dal beneficio, permanendo gli effetti della dichiarazione integrativa, in ordine all’ammontare delle sanzioni applicabili, fino alla concorrenza della somma tempestivamente versata”.

4) Confisca per equivalente sempre valida

E’ sempre valida la confisca per equivalente nell’ipotesi di pericolo della sottrazione fraudolenta dei beni dell’impresa all’Amministrazione finanziaria.

Non rileva, a tal fine, la circostanza che siano state annullate le cartelle di pagamento esattoriale.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione** che, con la **sentenza n. 36290 del 6 ottobre 2011**, ha confermato il sequestro finalizzato alla confisca sui conti di due imprenditori che avevano simulato una vendita di beni aziendali per non pagare il fisco. La misura era stata confermata dal Tribunale. Quindi i contribuenti hanno depositato ricorso alla Suprema Corte, la quale ha, invece, respinto.

La Cassazione ha colto l’occasione per precisare che il nuovo reato è “di pericolo” e non più “di danno” e l’esecuzione esattoriale, quindi, non configura un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare.

Ai fini della perfezione del delitto, pertanto, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio ex ante - e

non anche l'effettiva verifica di tale evento.

5) Iva: Rileva in luogo in cui ha sede l'attività

Per la disciplina dell'Iva è decisiva la sede dell'attività. In particolare, ai fini dell'Iva, il criterio principale di collegamento del soggetto passivo con il territorio è dato dalla sede dell'attività.

Per conseguenza, l'imprenditore che ha stabilito la sede dell'attività economica in uno stato membro diverso da quello nel quale mantiene la residenza, deve essere considerato in quest'ultimo stato come un soggetto non residente. Questo l'importante chiarimento fornito dalla **Corte di giustizia Ue con la sentenza 6/10/2011**, nel procedimento C-421/10, avente a oggetto l'interpretazione delle disposizioni in materia di debitore dell'Iva, in particolare con riguardo ai presupposti necessari per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile nel caso di effettuazione dell'operazione da parte di un soggetto non stabilito nel luogo in cui è dovuta l'imposta.

La questione, sollevata con riferimento alle pregresse disposizioni della sesta direttiva è ancor più rilevante alla luce della riforma del 2010.

La vicenda contestata dall'Amministrazione finanziaria tedesca ma che è stata ritenuta regolare dalla neo sentenza della Corte di giustizia UE

Una persona fisica nel 2002 trasferiva dalla Germania all'Austria la sede della propria attività economica, ottenendo l'attribuzione di un numero identificativo Iva austriaco.

Dopo qualche mese trasferiva anche la residenza anagrafica, ma secondo l'autorità doganale egli continuava a soggiornare frequentemente in Germania.

L'imprenditore fatturava le prestazioni rese a imprese stabilite in Germania senza addebitare l'Iva tedesca, ritenendo che l'imposta dovesse essere applicata dagli stessi destinatari con il meccanismo dell'inversione contabile, in ragione del fatto che le prestazioni erano rese nel territorio tedesco da un soggetto passivo non residente in tale territorio.

L'amministrazione, però, non riteneva soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'inversione contabile, poiché l'imprenditore non poteva essere considerato un soggetto passivo non residente in Germania, avendovi mantenuto la residenza di fatto.

La decisione

La Corte di giustizia UE ha osservato che la qualità di soggetto passivo non residente all'interno del paese presuppone che il soggetto passivo non disponga in tale paese, nel periodo di riferimento, di alcuno dei criteri di collegamento individuati dalla norma.

Il primo di tali criteri è la sede dell'attività economica e l'esistenza di un centro di attività stabile (ora stabile organizzazione) a partire dal quale sono svolte le operazioni.

Gli altri criteri, segnatamente il domicilio o la residenza abituale del soggetto passivo, possono essere presi in considerazione, per la determinazione del luogo in cui il soggetto passivo si considera stabilito, solo in mancanza di informazioni pertinenti relative alla sede dell'attività economica o al centro di attività stabile a partire dal quale sono svolte le operazioni.

Pertanto, in una situazione come quella esaminata dalla Corte europea, nella quale la sede dell'attività economica del soggetto passivo è nota e si trova all'esterno del paese del destinatario, e non è stato messo in dubbio che si tratta della sede effettiva e reale e non di una sede fittizia, non si può tener conto dell'eventuale residenza privata del soggetto passivo all'interno di tale paese.

6) Attenti ai movimenti bancari sui c/c dei parenti

La Suprema Corte ha stabilito che sulle indagini finanziarie fatte dal fisco l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente scatta anche nei confronti dei conti bancari intestati a parenti, se viene fuori che questi siano riferibili al contribuente stesso.

Pertanto, spetta al contribuente verificato giustificare le movimentazioni finanziarie sui c/c dei parenti.

L'ufficio non dovrà dunque provare che i versamenti e i prelievi nascondano operazioni in evasione di imposta.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 20449 del 06 ottobre 2011)

7) La Ue approva il bonus assunzioni: Via libera al credito d'imposta al Sud

Il Ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ha annunciato che la Commissione europea ha dato il via libera al credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno, varato dal Decreto sviluppo dello scorso luglio.

Il provvedimento si inserisce nell'ambito delle azioni adottate dall'Esecutivo per attuare gli obiettivi della Strategia europea 2020, con particolare riguardo all'aumento del tasso di occupazione.

Si tratta del bonus assunzioni, previsto dal Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, fruibile sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti:

Credito d'imposta per le assunzioni nel mezzogiorno	A favore dei datori di lavoro che incrementano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia nei 12 mesi successivi al 14/05/2011 è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti: - nei 12 mesi successivi all'assunzione se il nuovo lavoratore rientra tra i soggetti "svantaggiati"; - nei 24 mesi successivi all'assunzione se il nuovo lavoratore rientra tra i soggetti "molto svantaggiati".
---	--

Per i particolari a tale riguardo si veda l'articolo di Vincenzo D'Ando "Bonus fiscale per i lavoratori assunti nel sud" pubblicato il 27 agosto 2011 su [www.https://www.commercialistatelematico.com](https://www.commercialistatelematico.com)

8) A novembre la comunicazione della PEC al Registro Imprese

Scatta il 29 novembre 2011 la comunicazione della PEC al Registro delle Imprese.

Tutte le società iscritte nel registro delle imprese alla data del 29 novembre 2008, dovranno comunicare il proprio indirizzo PEC alle Camere di Commercio in cui risultano iscritte.

Scade infatti il prossimo 29 novembre il periodo transitorio di tre anni previsto dall'articolo 16, comma 6, del D.L. 185/2008.

La **nota del 07 ottobre 2011 dei Consulenti del Lavoro**, pubblicata in pari data sul sito del Consiglio Nazionale, ha, infatti, ricordato che per le società iscritte dopo l'entrata in vigore di tale provvedimento, e per i professionisti iscritti ad un Ordine professionale, l'obbligo è entrato in vigore immediatamente, mentre rimangono escluse le ditte individuali.

In caso di omessa comunicazione, l'art. 2630 del codice civile prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

Infine, viene rammentato che tale sanzione è irrogabile a colui che è obbligato in funzione della carica sociale rivestita nella società; conseguentemente, nel caso di più amministratori (esempio CdA), la sanzione è irrogabile a tutti i componenti.

Si ricorda che è possibile inviare le pratiche camerali direttamente da starweb senza così necessita di utilizzare vari programmi informatici.

Per l'obbligo in questione viene prevista l'esenzione dal pagamento di diritti camerali e bolli.

9) Osservatorio sulle partite IVA: Distribuzione delle nuove partite IVA - Anno 2011

Dal 07 ottobre 2011 sono disponibili sul sito del Ministero delle Finanze altri contenuti inerenti il tema delle partite Iva:

- Statistiche sulle dichiarazioni fiscali (Iva, Irap, Ires, Irpef - tit. di p. IVA);
- Statistiche sugli Studi di Settore.

Osservatorio sulle partite IVA

L'Osservatorio sulle partite IVA fornisce informazioni di natura economico-fiscale basate sull'elaborazione tempestiva dei dati dell'Anagrafe Tributaria.

Il nuovo strumento offre una visione aggiornata sul "mondo delle partite IVA" attraverso il monitoraggio mensile dell'anagrafica delle partite IVA.

Le informazioni, pubblicate entro la prima decade del secondo mese successivo a quello del mese cui si riferiscono, riguardano i dati statistici relativi all'apertura delle nuove partite Iva di imprese e professionisti suddivisi per natura giuridica, attività economica, territorio e, per quanto riguarda le persone fisiche, per caratteristiche demografiche (sexo ed età).

Aperture di partite IVA periodo gennaio-agosto 2011

Sono 389.372 le nuove partite IVA aperte tra gennaio ed agosto del 2011, in leggero calo (-3,7%) rispetto alle aperture operate nello stesso periodo del 2010. Per quanto riguarda l'andamento dei singoli mesi, ad aprile maggio ed agosto le nuove aperture del 2011 hanno superato quelle del mese corrispondente del 2010, mentre negli altri mesi si è registrato un andamento negativo.

Nel periodo gennaio-agosto 2011 il 74% delle nuove aperture si riferisce a persone fisiche, il 17% a società di capitali e l'8% a società di persone.

Circa 172.000 nuove partite IVA sono state aperte al Nord, 88.000 al Centro e 130.000 al Sud.

I settori economici con un maggior numero di nuove aperture sono il commercio (88.000) e le attività professionali (61.000).

Il settore dei servizi di alloggio e ristorazione è l'unico con un numero di aperture (29.000) in sensibile aumento rispetto allo stesso periodo del 2010 (+1%).

Soffermandosi sulle persone fisiche, la **nota delle Finanze del 07 ottobre 2011** evidenzia che circa il 65% delle nuove partite IVA si riferisce a maschi ed il 35% a femmine.

Il 50% delle nuove partite IVA è stato aperto da giovani fino a 35 anni: In particolare nel mese di agosto 2011 vi sono state circa 6.800 nuove aperture da parte di giovani con un incremento del 7% rispetto allo stesso mese del 2010, in controtendenza rispetto all'andamento delle fasce di età sopra i 35 anni.

Tale accelerazione può essere stata influenzata anche dall'introduzione, con la manovra di luglio, del nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, che prevede un'imposizione sostitutiva del 5% del reddito in luogo dell'IRPEF, delle addizionali e dell'IVA, oltre alla non applicabilità dell'IRAP.

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l